



II/usicivic

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Ufficio Legislativo

APPUNTO PER L'ON.LE MINISTRO

OGGETTO: Schema di disegno di legge quadro in materia di usi civici.

A seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici, completato con il D.P.R. n.616 del 1977, era da tempo avvertita l'esigenza da parte dello Stato di provvedere all'emanazione di una legge di principi in una materia che è venuta ad assumere importanza sempre maggiore ai fini della valorizzazione e della tutela di un ingente patrimonio agro-silvo-forestale, che si fa scendere ad oltre 3 milioni di ettari, pari a circa un decimo della superficie agraria e forestale dello Stato, e che ha assunto nuova rilevanza paesistico-ambientale a seguito del vincolo portato dalla legge 8 agosto 1985, n.431.

Stante il rilievo e la complessità della materia, venne costituita nella scorsa legislatura una apposita Commissione di esperti presso questa Amministrazione, anche con nominativi segnalati dai Ministeri di Grazia e Giustizia e dell'Ambiente, la quale, a conclusione del lavoro svolto, ha elaborato uno schema di disegno di legge da inoltrare, per il preventivo concerto, alle Amministrazioni interessate.



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

2.=

La normativa formulata è stata compresa in tre Cap.

Il Capo I enuncia "principi e norme di indirizzo" e, in linea di massima, mantiene fermi i principi fondamentali consolidati in materia di usi civici; assicura una tutela penetrante alle terre civiche, anche alla luce della loro valorizzazione paesaggistico-ambientale conseguente alla legge 8 agosto 1985, n.431; valorizza le medesime terre civiche per opere pubbliche e di interesse pubblico anche al di là delle tradizionali utilizzazioni di tipo agro-silvo-pastorale.

Trattandosi di una legge quadro, essa enuncia le finalità che dovranno essere perseguite dalle Regioni nella loro specifica attività (art. 2); affronta il problema, molto complesso, della imputazione soggettiva delle terre civiche e dei soggetti giuridici ai quali ne è affidata l'amministrazione (art. 3); raccorda la disciplina delle terre civiche con la disciplina dei cosiddetti "beni riservati" dello Stato o di altri enti pubblici territoriali (es. : i beni del demanio archeologico o del demanio minerario); stabilisce i principi cui si dovranno ispirare le leggi regionali per assicurare la tutela in via amministrativa delle terre civiche, ferma restando la tutela giurisdizionale di esse assicurata dal Commissario per gli usi civici; prevede, al fine di garantire la conoscenza della natura civica delle terre e per realizzare più compiutamente la tutela, che le Regioni curino la formazione e l'aggiornamento di elenchi delle terre civiche, assicurandone la



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

3. =

pubblicità (art. 7); disciplina il potere regionale di autorizzare il mutamento di destinazione o la alienazione di terre civiche, nel rispetto delle finalità di pubblico interesse che ne ispirano la tutela (art. 9); prevede che le Regioni assicurino che le terre civiche conservano la propria natura e destinazione nei piani territoriali e urbanistici di vario livello (art. 10); determina il criterio per la liquidazione degli usi civici sulle terre private (che a tutt'oggi non è stato compiutamente realizzato) di competenza regionale, limitandosi la legge in questione a definire il corrispettivo (art. 11); si propone di porre ordine nella utilizzazione produttiva dei demani universali che non siano oggetto di vendita a coltivatori diretti singoli o associati (artt. 12 e 13).

Il Capo II affronta, con norme di immediata applicazione, il delicato problema della "definizione di situazioni pregresse" caratterizzate dall'esistenza, sulle terre civiche, di realtà, di diritto e di fatto, consolidate nel tempo ma incompatibili con un regime delle terre civiche.

E' previsto, tra l'altro, il superamento dell'istituto della legittimazione di terre abusivamente occupate gravate da uso civico; istituto questo non più in sintonia con i tempi poichè fortemente connotato di discrezionalità, quasi espressione di grazia sovrana, e perchè favorisce una proprietà agricola fortemente parcellizzata: Nello stesso tempo si è ritenuto, per



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

4. =

definire situazioni pregresse ormai consolidate di appropriazione delle terre, ma nelle quali non si trova un titolo di acquisto, di trasformare in possessi perpetui, gravati da un canone enfiteutico affrancabile, i possessi di terre civiche, comunque costituiti, che durino da almeno venti anni anteriori alla data del 1° gennaio 1988, e che abbiano ricevuto migliorie agricole o extra agricole da parte del possessore o dei suoi danti causa.

Il Capo III del disegno di legge è dedicato alle norme processuali le quali non contengono radicali innovazioni ai principi attualmente vigenti; comunque adeguata l'attuale normativa alle esigenze emerse durante la lunga esperienza giudiziaria formatasi presso i Commissariati agli usi civici e tende a ricondurre la disciplina del processo demaniale alle norme generali del processo civile, nonchè a riaffermare il potere commissariale di impulso processuale.

E' stata prevista l'inclusione delle regioni tra gli organi legittimati a proporre le azioni in sede giurisdizionale, inclusione giustificata dal trasferimento alle medesime delle funzioni amministrative in materia di usi civici disposto con D.P.R. n. 616 del 1977.

Sede, 18 novembre 1992

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO